

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 gennaio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 10 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2000, n. 1903.

Composizione del comitato di concertazione regionale ed assistenza alla predisposizione di accordi volontari di cui alla D.G.R. 6 agosto 1999, n. 4556, concernente il programma e la procedura per l'acquisizione di un «parco progetti» in tema di ottimizzazione del sistema energetico Pag. 5

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2001, n. 1118.

Direttive alle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse delegate con la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Esecuzione finanziaria dei provvedimenti di concessione di acqua pubblica e sistema informativo dei corpi idrici e delle utenze Pag. 9

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 2001, n. 1657.

Concessione mineraria di acqua minerale «Terme di Orte» in Comune di Orte, Provincia di Viterbo. Autorizzazione captazione nuove falde mineralizzate Pag. 24

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1809.

Comune di Cisterna di Latina (LT). Piano particolareggiato zona C2 in variante al P.R.G. Legge regionale n. 36/1987, art. 4. (Deliberazione consiliare n. 79 del 24 novembre 1997). Approvazione Pag. 24

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1810.

Comune di Formia (LT). Modifica dell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per la costruzione delle serre. (Deliberazione consiliare del 9 marzo 1999, n. 23). Approvazione Pag. 28

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1811.

Nomina del commissario straordinario e di due sub-commissari dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Latina Pag. 30

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2001, n. 1857.

Nomina del consiglio di disciplina della Società CO.TRA.I.L. p.a., con sede in Roma, via dei Radiotelegrafisti n. 44, ai sensi dell'art. 54 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 Pag. 32

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 NOV. 2001

=====

ADDI 30 NOV. 2001 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luiigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI - GARGANO -

DELIBERAZIONE N° 1809

OGGETTO: Comune di CISTERNA DI LATINA (LT)
Piano Particolareggiato zona C2 in variante al PRG - L.R. n. 36/87, art. 4
(Deliberazione Consiliare n. 79 del 24.11.97) APPROVAZIONE



Oggetto: Comune di Cisterna di Latina (LT) - Piano Particolareggiato zona C2
(Deliberazione Consiliare n. 79 del 24.11.97). L.R. n. 36/87, art. 4

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n.36;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

AT

PREMESSO che il Comune di Cisterna di Latina (LT) è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.893 del 9 marzo 1976;

CHE con deliberazione consiliare n.79 del 24.11.1997, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Cisterna di Latina ha adottato il Piano Particolareggiato della Zona C2, in attuazione del P.R.G.;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nei modi e forme di legge, avverso la variante di che trattasi sono pervenute al Comune, nel termine le seguenti 37 osservazioni e/o opposizioni, controdedotte dall'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare 23.9.1999, n.28:

D'Amico Ennio 1), Iannarelli Franco ed altri 2), Eredi Benedetti Natalino ed altri 3), Bertocchi Ugo ed altri 4), Corradini Ercole 5), Fabbian Domenico 6), Soc. Tre Torri 7), Riggi Dante e Aurora 8), Iannarelli Franco ed altri 9), Visca Agostino 10), Corsi Giorgio e Simone 11), Eredi Iacobucci ed altri 12), Immobili Valente 13) Del Vecchio Anna ed altri 14), Marinelli Adriana 15), Gabrielli Maria Grazia ed altri 16), Mari Giuseppina ed altri 17), Napoleoni e Buffarini 18), Nassuato ed altri 19), Scaini Silvio ed altri 20), Dal Bon Sergio 21), De Santis Teresa e Edda 22), Porcelli Giovan Battista 23), Riggi Augusto e Alberto 24), Sordi Lucia 25), Quattroocchi Angelo e Gino 26), Trapella Angelo 27), Finamore Paolina 28), Galloppa Marcello 29), Paliani Felice 30), Camboni Domenico 31), Del Tosto Carlo e Remo 32), De Santis e Perazzotti 33), Damiani Rita 34), Di Pace Alcidonio 35), Iannarelli Maria Carla ed altri 36), Nasi Valentina ed altre 37);

VISTA la nota n 40101 del 16.12.99 con la quale l'Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina ha trasmesso all'Assessorato all'Urbanistica e Casa, per gli adempimenti di competenza gli atti ed elaborati relativi al Piano Particolareggiato in oggetto, costituiti da:

Tav.1 - Inquadramento territoriale; Tav.2 - Stralcio di P.R.G.; Tav.3 - Inquadramento funzionale urbano; Tav.4 - Individuazione catastale; Tav.5 - Stato dei luoghi; Tav.6 - Usi dei

dy

manufatti; Tav.7 - Viabilità ed opere di urbanizzazione; Tav.8 - Proprietà pubbliche; Tav.9 - Profili lungo i principali assi; Tav.10 - Zonizzazione su base catastale; Tav.11 - Zonizzazione su base aerofotogrammetria; Tav.12 - Progetti di riqualificazione funzionale ambientale; Tav.13 - Viabilità, parcheggi, servizi pubblici; Tav.14 - Profili di progetto lungo i principali assi; Tav.15 - Aree da sottoporre a convenzione e da espropriare; Tav.16 - Relazione generale; Tav.17 - elenco particelle da espropriare; Tav.18 - Relazione finanziaria; Tav.19 - Norme Tecniche di attuazione;

VISTA la nota 31.10.1997, n.6510 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, raccomandando il più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche e a condizione che:

" - qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da dettagliate indagini geognostiche e geotecniche tese ad accertare la reale situazione litostratigrafica del terreno interessato dalle opere di fondazione e le caratteristiche di portanza del terreno stesso, allo scopo di definire nel modo più appropriato il tipo di fondazione da adottare, il relativo dimensionamento, nonché la quota di imposta. Tali ulteriori indagini dovranno essere allegare alla relazione di cui all'art. 17 della legge 2.2.1974, n.64 da presentarsi al Comune ed al Settore decentrato Opere e lavori Pubblici della regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del progetto;

- Le opere fondali insistano su un solo litotipo di adeguato spessore esente da fenomeni di alterazione."

VISTA la nota n. 3739 del 7.4.2000 con la quale l'Area 13/E del Dipartimento Urbanistica e Casa, rilevato che il progetto di piano si pone in variante allo strumento generale vigente, ha comunicato all'Amministrazione Comunale la necessità di assoggettare il Piano Particolareggiato di che trattasi alle procedure di approvazione previste dall'art. 4 della Legge Regionale 2.7.1987, n.36;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 della LR 36/87, le determinazioni della Giunta Regionale, previo parere della struttura tecnica, devono avere per oggetto esclusivamente le varianti allo strumento urbanistico generale contenute nel progetto;

VISTA la relazione n.12/LB, in data 28.8.2000 del Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/E con la quale il Piano Particolareggiato di che trattasi è stato ritenuto meritevole di approvazione con alcune modifiche, indicate nel parere stesso che di seguito si riporta, e con quelle conseguenti all'accoglimento delle osservazioni, introducibili d'ufficio in sede di approvazione in quanto:

"Il Comune di Cisterna di Latina ricade nell'ambito del PTP n. 10 approvato con LR 24/98 successivamente modificata;

L'area interessata dall'intervento non è soggetta a vincoli ex L.1497/39 e L.431/85, né è sottoposta a vincolo idrogeologico;

In sede di approvazione del PRG con la deliberazione n.893 del 9 marzo 1976, la Giunta Regionale ha introdotto significative modifiche al Piano tra le quali l'articolazione del centro abitato in diverse zone di intervento; ha così individuato tra gli altri, un ambito di circa 37 ha, quale zona di intervento C2 (di parziale conservazione dei volumi, di parziale ristrutturazione e di risanamento), da attuarsi attraverso un PP preordinato a definire "gli interventi di diradamento tendenti a far scendere a non più di 5,000 i relativi abitanti e a destinare a spazi pubblici per verde e servizi le aree attualmente libere"; la DGR ha quindi fissato in 140 la densità massima di abitanti per ettaro, ammettendo tuttavia "piccoli completamenti al solo scopo di sanare situazioni volumetriche particolarmente stridenti";


Alla base della redazione del PP è stato posto un attento rilevamento sia delle cubature (residenziali e non) esistenti nell'ambito, sia delle diverse funzioni in atto dal quale sono emersi i dati riassunti nella seguente tabella:

volumetria residenziale:	mc. 387.000
" non residenziale (magazzini, rimesse, ecc.)	mc. 40.500
" commerciale o artigianale	mc. 91.800
" per uffici	mc. 31.300
" per edifici pubblici	mc. 23.200
Volumetria Totale	mc. 573.800

Applicando il parametro di 80 mc/ab sono stati considerati attualmente insediati nella zona 4838 abitanti;

All'interno del PP sono state individuate le seguenti zone:

- conservazione del tessuto edilizio esistente, senza possibilità di incremento di cubatura;
- completamento, nella quale è ammessa la realizzazione di ulteriori 13.000mc residenziali;
- ristrutturazione urbanistica, nella quale, subordinatamente alla sottoscrizione da parte degli attuali proprietari di specifiche convenzioni per l'attuazione di interventi unitari, è prevista la realizzazione di circa 20.000 mc non residenziali;
- zona per progetti di riqualificazione funzionale e ambientale (progetti mirati), individuati con le lettere da A a H, per ciascuno dei quali sono previste specifiche normative e modalità di attuazione. Tali interventi, localizzati in ambiti nei quali è prevista la realizzazione di aree e/o servizi pubblici, sono preordinati alla riqualificazione funzionale e ambientale della zona e sviluppano complessivamente un incremento di volumetria pari a circa 33.000 mc non residenziali;
- servizi privati
- servizi pubblici
- verde pubblico attrezzato
- parcheggi



- sedi varie

La verifica di dotazione delle aree a standard (servizi pubblici, verde pubblico attrezzato e parcheggi), per complessivi 49.800mq, è stata effettuata unicamente per la parte residenziale, vale a dire i 5000 abitanti complessivamente insediabili, ed in ragione di 9 mq/ab, considerando che la zona ha le caratteristiche di zona B ai sensi del DM 1444/68;

Obiettivo del P.P. è stato il rispetto del dimensionamento massimo, fissato dalla GR in sede di approvazione del PRG, in 5000 abitanti e l'incentivazione di quegli interventi edilizi-urbanistici di riqualificazione urbana - suggeriti e/o riconosciuti idonei dalla stessa Giunta Regionale in sede di approvazione del PRG - attraverso la previsione di incrementi volumetrici e di "premi di cubatura" - in alternativa alle procedure di esproprio - a favore dei privati che consentono la realizzazione di opere pubbliche mediante la cessione gratuita delle aree; alla consuete procedure di esproprio si farà, dunque, ricorso solo nei casi in cui non verranno sottoscritte le previste convenzioni;

Tali incrementi e "premi cubatura" sono tuttavia unicamente preordinati alla realizzazione di cubature non residenziali; è solo, infatti, nella zona di completamento che è prevista la realizzazione di nuove volumetrie residenziali per un massimo di 13.000 mc. cui corrispondono 162 abitanti teorici che, aggiunti agli attuali 4838, raggiungono il tetto massimo di 5000 fissato dalla DGR di approvazione del PRG;

Il PP comporta variante al vigente PRG in quanto:

- provvede - in rispondenza alle diverse caratteristiche tipologiche e funzionali rilevate - ad attribuire e ad individuare, per ciascuna delle aree comprese nel PP, appropriate classificazioni e modalità di intervento;
- prevede, nella zona di completamento, in quella di ristrutturazione e nell'ambito dei "progetti mirati" particolari interventi per i quali è consentita la possibilità di specifici incrementi volumetrici per destinazioni non residenziali;

In merito alle 37 opposizioni/osservazioni alle quali l'A.C. ha controdedotto con la deliberazione consiliare n. 28 del 23.9.1999, cui sono state allegate quale parte integrante e sostanziale la Tavola n. 10 "Zonizzazione su base catastale" e la Tav. n. 19 - NTA adeguate alle modifiche che verrebbero introdotte al PP a seguito dell'accoglimento delle opposizioni/osservazioni nelle modalità proposte dalla Commissione Urbanistica Tecnica e/o dal progettista e condivise dall'Amministrazione Comunale con la deliberazione consiliare di controdeduzione (28/99). Con tale deliberazione sono state altresì introdotte nel testo degli articoli n. 7, 8, 20 e 21 alcune "specifiche e chiarimenti" che possono essere prese in esame quali contributo degli stessi progettisti ad una più chiara esplicitazione dei contenuti del PP;

Tali elaborati sono stati approvati con la citata deliberazione consiliare n. 28/99 ad integrazione e modifica degli elaborati di PP adottati;

A seguito della proposta di accoglimento delle osservazioni il PP comporta ulteriore variante al PRG in quanto consente, nelle zone di conservazione del tessuto edilizio esistente e di ristrutturazione urbanistica, nei casi di edifici di un solo livello, la realizzazione di un secondo piano, con sagoma non eccedente quella del piano sottostante, e purché per destinazioni non residenziali;

Dato che il PP è stato redatto in maniera corretta e che le varianti che esso apporta al vigente PRG sono ammissibili dal punto di vista urbanistico;

Che, pertanto, non sussistono motivi ostativi all'approvazione del Piano, come modificato a seguito delle proposte comunali di accoglimento delle osservazioni/opposizioni, a condizione che vengano introdotte ai sensi dell'art. 16 della L.1150/42, nel testo delle Norme Tecniche di Attuazione proposto dal Comune con la deliberazione di controdeduzione alle opposizioni/osservazioni, le seguenti modifiche:

all'art. 6:

- stralciare il 3° comma in quanto preordinato a consentire ulteriore aumento del peso insediativo nella "zona di conservazione del tessuto edilizio esistente", non in termini di nuovi abitanti, ma, di nuove funzioni ed attività insediabili senza che siano stati in alcun modo verificate le dotazioni di specifici spazi a servizio, in un contesto che già presenta elevati indici di edificazione. Si ritiene infatti tuttora valida e rispondente alla finalità di un serio intervento di ristrutturazione edilizio-urbanistica la modifica introdotta in sede di approvazione del PRG che fissava un limite massimo di abitanti insediabili e consentiva "eventuali piccoli completamenti al solo scopo di sanare situazioni volumetriche particolarmente stridenti";
- al 5° comma (ritenuto ammissibile in quanto preordinato proprio a consentire "quei piccoli completamenti al solo scopo di sanare situazioni volumetriche particolarmente stridenti" già considerati ammissibili dalla stessa DGR di approvazione del PRG) stralciare la dizione da "del complesso edilizio" fino a " e parte residenziale" e sostituita con " dell'intero complesso edilizio, ferma restando la cubatura residenziale preesistente, e assicurare la dotazione delle aree a standard nella misura prescritta per le diverse destinazioni non residenziali dal DM 1444/68";

all'art. 7:

- al 8° comma, sostituire la dizione "del progetto mirato", non attinente alla tipologia di intervento considerato, con la dizione "progetto unitario";

all'art. 8:

- al 9° comma, sostituire la dizione da " del complesso edilizio" fino a parte residenziale" con la seguente "dell'intero complesso edilizio, ferma restando la cubatura residenziale preesistente, e assicurare la dotazione delle aree a standard nella misura prevista per le

diverse destinazioni non residenziali dal DM 1444/68"; al termine del periodo aggiungere la dizione "ovvero per consentire la realizzazione di banchine pedonali" come previsto al precedente comma 7; deve essere altresì cancellato il comma 8 in quanto integralmente compreso nel 9°;

all'art. 9:

- al 2° comma, dopo la dizione "di approvazione del PRG" inserire la dizione: "e che non siano di pertinenza di edifici esistenti";
- alla voce "Complesso distinto con la lettera A", al 3° comma sostituire la dizione da "parcheggi per uso pubblico" sino alla fine del periodo con la seguente: "aree a servizi e parcheggi nella quantità prevista dall'art. 5 del DM 1444/68"; tale modifica è da intendersi estesa anche agli altri Complessi le cui normative facciano riferimento al complesso A;
- alla voce "Complesso edilizio distinto con la lettera C", al 6° comma sostituire la dizione da "una ulteriore analoga" sino al termine del periodo con la seguente: "aree a servizi e parcheggi nella quantità prevista dall'art. 5 del DM 1444/68";
- alla voce "Area indicata con la lettera D", al 3° comma, sostituire la dizione da "parcheggi per uso pubblico" al termine del periodo con "aree a servizi e parcheggi nella quantità prevista dall'art. 5 del DM 1444/68";
- alla voce "Complesso indicato con la lettera F", al 1° comma aggiungere la dizione: "Dovrà essere assicurata una dotazione di aree a servizi e parcheggi nella quantità prevista dall'art. 5 del DM 1444/68. L'altezza massima dell'edificio non potrà superare quella corrispondente a tre piani fuori terra";
- alla voce "Complesso indicato con la lettera G", aggiungere la seguente dizione: "Dovrà essere assicurata una dotazione di aree a servizi e parcheggi nella quantità prevista dall'art. 5 del DM 1444/68";
- la voce "Complesso indicato con la lettera I" viene stralciata per le motivazioni espresse in sede di decisione delle opposizioni/osservazioni e sotto riportate;

all'art. 15:

- al 5° comma, dopo la dizione "condizioni di accessibilità" introdurre la seguente: "e di dotazione degli spazi pubblici e";
- al 11° comma, sostituire la dizione da "parcheggi privati" fino a "ogni 10 mc" con la seguente "aree a servizi non inferiori a quella prevista per le diverse destinazioni ai sensi delle norme vigenti";

l'art. 21 viene stralciato in quanto non è ammissibile la previsione dell'attuazione di uno strumento attuativo del PRG attraverso la predisposizione di altro successivo atto pianificatorio indiretto;

l'art. 22 viene stralciato in quanto non è genericamente ammissibile, in assenza di norme e criteri predefiniti, la previsione di edificazione, interrata o seminterrata, da parte dei privati proprietari, delle "aree per attrezzature pubbliche, verde e parcheggi", rimanendone definitivamente preclusa una diversa utilizzazione pubblica che ne comporti la edificabilità; le nuove destinazioni non residenziali insediabili, definite all'art.15, c. 4, comporterebbero peraltro l'esigenza del reperimento di ulteriori spazi da destinare a parcheggi e spazi di servizio;

Si ritiene inoltre necessario introdurre nelle NTA le seguenti modifiche apportate in sede di controdeduzione alle opposizioni/osservazioni ma, erroneamente non riportate nel testo delle NTA allegato alla deliberazione consiliare n. 28/99 di controdeduzione:

all'art. 9:

- alla voce "complesso indicato con la lettera H" inserire la dizione "l'aumento della cubatura va ripartito tra i proprietari interessati in misura proporzionale al volume di proprietà sostituito", introdotta a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione De Santis Teresa e Edda 22);
- alla voce "complesso edilizio distinto con la lettera C, sostituire la dizione "superfici utili" con "superfici lorde" a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione Iannarelli Maria Carla ed altri 36);

CHE relativamente alle opposizioni /osservazioni con il parere 12/LB - 2001 la competente struttura ha espresso avviso che:

Sono da accogliere parzialmente, in conformità con le controdeduzioni comunali, ma limitatamente a quanto non in contrasto con le modifiche d'ufficio sopra riportate, le opposizioni/osservazioni a firma di:

D'Amico Ennio 1), Iannarelli Franco ed altri 2), Eredi Benedetti Natalino ed altri 3), Bertocchi Ugo ed altri 4), Corradini Ercole 5), Fabbian Domenico 6), Soc. Tre Torri 7), Riggi Dante e Aurora 8), Iannarelli Franco ed altri 9), Visca Agostino 10), Eredi Iacobucci ed altri; Corsi Giorgio e Simone 11), Scaini Silvio ed altri 20), Sordi Lucia 25), Quattrococchi Angelo e Gino 26), Galloppa Marcello 29), Del Tosto Carlo e Remo 32), De Santis e Perazzotti 33), Damiani Rita 34), Nasi Valentina ed altre 37); 12), Del Vecchio Anna ed altri 14), Marinelli Adriana 15), Gabrielli Maria Grazia ed altri 16), Mari Giuseppina ed altri 17), Dal Bon Sergio 21), De Santis Teresa e Edda 22), Porcelli Giovan Battista 23), Riggi Augusto e Alberto 24), Trapella Angelo 27), Finamore Paolina 28), Paliani Felice 30), Camboni Domenico 31), Iannarelli Maria Carla ed altri 36);

Sono da respingere, in conformità alle controdeduzioni comunali quelle di: Corsi Giorgio e Simone 11), Scaini Silvio ed altri 20), Sordi Lucia 25), Quattrococchi Angelo e Gino 26), Gallopa Marcello 29), Del Tosto Carlo e Remo 32), De Santis e Perazzotti 33), Damiani Rita 34), Nasi Valentina ed altre 37);

E' da accogliere in conformità con le controdeduzioni comunali l'opposizione/osservazione a firma di: Di Pace Alcidonio 35),

E' da accogliere parzialmente ma in difformità dalle controdeduzioni comunali l'opposizione/osservazione a firma di: Immobil Valente 13) nel senso di ritenere applicabile al caso in oggetto il dispositivo normativo introdotto nell'art. 6, al comma 5°, specificatamente preordinato a consentire l'ampliamento degli edifici che abbiano caratteristiche analoghe a quello oggetto dell'opposizione;

E' da respingere in difformità dalle controdeduzioni comunali l'opposizione/osservazione a firma di: Napoleoni e Buffarini 18) per le motivazioni espresse in sede di modifica all'art.6, comma 3°;

Non dà luogo a provvedere, così come evidenziato dall'A.C., l'osservazione a firma di Nassuato ed altri 19);

Sono altresì da accogliere parzialmente le "specifiche e chiarimenti" proposti dai progettisti ed accolti dall'A.C. sempre per quanto non in contrasto con le modifiche sopra riportate;

CONSIDERATO, tutto ciò premesso,
CHE con le modifiche espresse ai precedenti punti e con quelle conseguenti all'accoglimento delle opposizioni/osservazioni come sopra decise per quanto non in contrasto con le altre modifiche introdotte, la struttura ha espresso il parere che il Piano Particolareggiato della zona C2, adottato dal Comune di Cisterna di Latina, con deliberazione consiliare n.79 del 29.11.19997, in variante al PRG, sia meritevole di approvazione;

Che con il predetto parere è stato, altresì, fissato in 5 anni il termine entro cui dovranno essere compiute le espropriazioni previste;

VISTA la nota 7.9.2000, n.7865 con la quale il Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/E ha comunicato, ai sensi dell'art.16 della legge 1150/1942 per la pubblicazione di cui all'15 della medesima legge 5/67, il citato parere al Comune di Cisterna di Latina invitandolo a formulare in merito le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art.5 della legge 765/67;

VISTA la deliberazione consiliare 28.11.2000, n.94 con la quale l'Amministrazione comunale, ha preso atto delle modifiche proposte, provvedendo all'adeguamento degli elaborati di piano in conformità ai contenuti delle prescrizioni dettate e alla pubblicazione degli elaborati modificati e integrati in base al parere regionale, consistenti in un nuovo testo delle

Norme Tecniche di Attuazione, nonché in una nuova stesura della Tav.11 "Zonizzazione su base aerofotogrammetrica";

VISTA la Determinazione Dirigenziale 3.5.2001, n.322 con la quale il Comune di Cisterna di Latina ha preso atto che a seguito della pubblicazione e del deposito degli atti di cui sopra, avvenuta nei modi e forme di legge, non è pervenuta alcuna opposizione e/o osservazione;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto parere 28.8.2000, n.12/LB del Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/E, Pianificazione Comunale Sud;

VISTA la nota 31.1.2001, n.534 con la quale il Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale, Area F ha attestato, ai sensi della legge 3.1.1986, n.1, che la proposta urbanistica di che trattasi riguarda terreni di natura privata liberi da diritti civici;

DELIBERA

Con le prescrizioni e le modifiche tutte sopra riportate, contenute nella relazione del Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/E (Pianificazione - Copianificazione Comunale Sud) 28.8.2000, n.12/LB e nel parere 31.10.1997, n.6510, reso ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64 dall'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, è approvata la variante al Piano Particolareggiato per la Zona C/2 adottata dal Comune di Cisterna di Latina (LT) con deliberazione consiliare 24.11.1997, n.79.

Le osservazioni sono decise come sopra specificato.

Il progetto è vistato dall'Assessore all'Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati adottati con delibera consiliare 24.11.1997, n.79:

Tav.1 - Inquadramento territoriale; Tav.2 - Stralcio di P.R.G.; Tav.3 - Inquadramento funzionale urbano; Tav.4 - Individuazione catastale; Tav.5 - Stato dei luoghi; Tav.6 - Usi dei manufatti; Tav.7 - Viabilità ed opere di urbanizzazione; Tav.8 - Proprietà pubbliche; Tav.9 - Profili lungo i principali assi; Tav.10 - Zonizzazione su base catastale; Tav.11 - Zonizzazione su base aerofotogrammetria; Tav.12 - Progetti di riqualificazione funzionale ambientale; Tav.13 - Viabilità, parcheggi, servizi pubblici; Tav.14 - Profili di progetto lungo i principali assi; Tav.15 - Aree da sottoporre a convenzione e da espropriare; Tav.16 - Relazione generale; Tav.17 - elenco particelle da espropriare; Tav.18 - Relazione finanziaria; Tav.19 - Norme Tecniche di attuazione;

elaborati modificati secondo le indicazioni del parere istruttorio della Regione Lazio : nuovo testo delle Norme Tecniche di Attuazione allegato alla deliberazione consiliare 28.11.2000, n.94 e Tav.11 "Zonizzazione su base aerofotogrammetrica" nella nuova stesura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE